

IVA

Fatturazione differita e termini per l'invio al Sdl

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Si propone un riepilogo dei **termini di emissione delle fatture differite** in vista del versamento della **liquidazione Iva** del mese di **gennaio 2019** e dei tanti dubbi sollevati dagli operatori.

Come ricordato in precedenti interventi, con l'introduzione della **fatturazione elettronica** i termini di **emissione della fattura differita** non sono cambiati.

A norma dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) la fattura differita può essere emessa con le seguenti regole: *“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione **risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo** a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, **effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere emessa **una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime...omissis..”**.*

Tale regola prevede la possibilità di emettere una fattura differita, ad esempio datata 11 febbraio, che riepiloga le **cessioni di beni effettuate nell'arco del mese di gennaio** nei confronti della medesima controparte: si tratta di una disposizione invariata, valida prima del 31 dicembre 2018 e che continua ad essere in vigore con la fatturazione elettronica.

Quel che cambia in ottica di fatturazione elettronica è il **momento di emissione del documento fiscale: la fattura si ha per emessa con la trasmissione** della stessa al Sistema di Interscambio (Sdl).

Visto il notevole impatto della fatturazione elettronica per gli operatori economici, l'Agenzia delle entrate ha scelto, in sede di prima applicazione, di **non applicare sanzioni in caso di lievi ritardi** nella trasmissione dei file xml al Sdl.

Tale linea “morbida” è stata ribadita in varie sedi, come con la [circolare AdE 13/E/2018](#): *“in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con **un minimo ritardo**, comunque tale da **non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta**, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.

La connotazione del “**lieve ritardo**” ha trovato una sua dimensione con l'[articolo 10 D.L. 119/2018](#): le sanzioni “**non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**” oppure “**con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo**”.

Tale **deroga al regime sanzionatorio** trova applicazione per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019** mentre, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, **fino al 30 settembre 2019**.

Definito l'ambito normativo, possiamo concludere che una fattura **datata 31 gennaio 2019**, riferita alle consegne del mese di gennaio documentate da regolare ddt di vendita, **trasmessa con un lieve ritardo** (ad esempio il 12 febbraio), **non darà luogo all'applicazione di sanzioni** fino al 30 settembre 2019 (contribuenti mensili) per espressa previsione normativa.

L'assenza di sanzioni nel periodo transitorio trova applicazione anche con riferimento alle **fatture immediate**. Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata, **Telefisco 2019**, tenutosi il 31 gennaio 2019; in tale sede, veniva posto un quesito circa i giorni che possono intercorrere tra la **data riportata all'interno del file xml** (campo “Data” del tracciato) e **quella di invio dello stesso al Sdl**. L'Agenzia ha confermato che le fatture cosiddette **immediate**, ossia **emesse contestualmente ad un'operazione o al suo pagamento**, “*devono riportare la data dell'operazione*” all'interno del file xml ma “*potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione*” dell'imposta, ai sensi delle disposizioni del **D.L. 119/2018**.

Sempre in occasione dell'incontro citato l'Agenzia ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione fanno riferimento a quelle previste dall'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#) (tardiva emissione) mentre non rientrano, logicamente, quelle relative all'**omesso versamento dell'iva da parte del cedente**, che continuano a seguire l'ordinario iter di irrogazione, con possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Ribadiamo, infine, che tale impostazione va intesa quale deroga e **non come regola**, in quanto si tratta di una sanatoria temporanea che non modifica le disposizioni del citato [articolo 21 D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO
Scopri le sedi in programmazione >